



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI
PROTEZIONE CIVILE
0831/ 307356 fax 0831/339056
e-mail aperrone@comune.ostuni.br.it

N. 11 registro
Del 17 aprile 2009

Oggetto : Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi per le aree boscate , cespugliate o arborate valida per l'anno 2009, ai sensi della Legge n. 353 del 21.11.2000 e dalla L.R. n. 18 del 30/11/2000. Provvedimenti.

I L SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 18.03.2009 n. 249, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 26.03.2009, che si allega al presente provvedimento, con il quale per l'anno 2009, dal 15 giugno 2009 al 15 settembre p.v. entra in vigore lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio regionale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di anticipare lo stato di allertamento delle strutture operative al 1 Giugno e/o posticipare al 30 settembre ;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 2004 del 30.12.2005 di approvazione del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006 e la successiva D.G.R. n. 322 del 11.03.2009 con cui è stata disposta l'estensione a tutto il 31.12.2009 della validità del predetto piano;

TENUTO CONTO CHE, questa Amministrazione concorre alla lotta attiva agli incendi delle aree boscate, cespugliate o arborate nel territorio di Ostuni attraverso l'utilizzo dell'Associazione Volontari Serostuni c.f. 90007010748 Servizio Emergenza Radio unità Ausiliaria Volontariato di Protezione civile, iscritta nell'elenco generale di protezione Civile al n. 89 provv. Dirigenziale n. 1912/11/02, con sede in Ostuni via G. Rossetti n. 27 che svolge ogni anno, servizio antincendio boschivo, nel periodo di grave pericolosità giusta convenzione stipulata 20.11.2008 con questo Ente, come contemplato dall'art. 14 della legge regionale n. 18 del 30.11.2000 ;

DATO ATTO, inoltre del grave stato di abbandono in cui versano molti terreni del territorio per incuria dei proprietari, e che tale situazione ha permesso la crescita incontrollata di rovi sterpaglie ed erbacce favorendo la presenza di topi e ed altri animali, pertanto con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

VISTO il T.U.L.L.P.S. n. 773 del 18.06.1931 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTA la L. n. 225 del 24/02/1992 ;

VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31.03.1998;

VISTA la L.R. 30.11.2000 n. 18 , artt. 12-13-14 ;

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000;

VISTO l'art. 50 del Dlvo n. 267 del 18.08.2000

VISTE inoltre tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati,

- 1. ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolti o a riposo di provvedere entro il 15 giugno 2009, le necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la pulizia dei suddetti siti , provvedendo alla rimozione di erba secca , sterpi , residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile ;**
- 2. è fatto obbligo alle Società di gestione delle ferrovie , l'Anas , la Società autostrade, le Provincie, i Comuni, i Consorzi di Bonifica ecc..entro il 15 giugno 2009, secondo quanto previsto dall'art 3 del citato decreto, nei tratti di attraversamento delle aree boscate, di provvedere alla pulizia delle**

banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, sterpi e ogni materiale infiammabile ;

3. inoltre i proprietari, e i conduttori , a qualsiasi titolo dei terreni seminativi o diversamente coltivati confinanti con le aree boschive possono praticare, a norma dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 12/05/1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il 15 luglio 2009, una fascia di protezione per tutta l'estensione del fondo ed in particolar modo sulla fascia direttamente confinante con boschi e foreste o con altre proprietà per una larghezza non inferiore a dieci metri secondo le modalità indicate dall'art 5 del citato decreto n. 249/09, ed in particolare è imposto ai proprietari e/o conduttori che intendano avvalersi della pratica di accensione delle stoppie di dare preventiva comunicazione (sette giorni) del giorno e dell'ora dell'inizio della bruciatura , al locale Comando della Polizia Municipale che dovrà tempestivamente informare la sala operativa unificata permanente .
4. i proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree boscate, cespugliate o arborate , ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di prodotti chimici e plastici,ecc) entro il 1° giugno 2009, devono dichiarare al Comune la propria sede e quelle periferiche, devono inoltre comunicare il riferimento del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h249) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne, come contemplato nell'art. 4 del citato decreto.
5. è vietato altresì ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti di bruciare la vegetazione spontanea con l'obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a metri 10 (dieci) lungo tutto il perimetro del fondo in modo da evitare che un eventuale incendio attraverso il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti (art. 6 dei D.P.G.R. Puglia n. 249/2009);
6. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi , villaggi turistici , alberghi e strutture ricettive,lungo la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti entro il 15 giugno 2009, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti) sgombra da erba secca, sterpi e residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile,inoltre dovranno adottare sistemi di difesa antincendio a norma come previsto dall'art. 8 del citato D.P.G.R Puglia n. 249/2009.

Per le infrazioni alle disposizioni del punto 1. della presente ordinanza , salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta ex lege, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 a 500,00 che potrà essere estinta con le modalità previste dalla legge 689/81;

le infrazioni alle altre disposizioni della presente ordinanza che richiama ed integra quelle contenute del Decreto del Presidente Giunta Regionale del 18.03.2009 n. 249, salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta ex lege , saranno punite a norma rispettivamente dall'art. 10, commi 5-6-7-8 , art .11 della legge n. 353 del 21.11.2000, e art. 11 della L.R. 15 del 12/05./1997.

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato e degli altri Organi di Polizia, ai quali la presente verrà notificata, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza del sopra citato D.P.G.R. n.249 del 18.03.2009, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termine di legge.

I N V I T A

I proprietari , conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio a bonificare in collaborazione con questa Amministrazione , i cigli stradali o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/ sterpaglie .

In caso di avvistamento incendio contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- **1515 COMANDO CORPO FORESTALE ,**
- **115 VIGILI DEL FUOCO,**
- **0831/331994 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE OSTUNI.**

RENDE NOTO

che durante il periodo di grave pericolosità di incendio in tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate ;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'arteficio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
- inoltrare nel bosco , su viabilità non asfaltate, auto con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca ;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali , provinciali , comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo pastorali;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o notifica , al T.A.R. Puglia in alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza al:

- **Commissariato Polizia di Stato di Ostuni;**
- **Comando Compagnia di Carabinieri di Ostuni;**
- **Comando Compagnia di Finanza di Ostuni;**
- **Corpo Forestale dello Stato sezione di competenza;**
- **Comando dei VV.FF. competente per territorio;**
- **Comando di Polizia Municipale sede;**
- **Prefettura Ufficio territoriale di Governo di Brindisi;**
- **Regione Puglia Presidenza Settore Protezione Civile;**
- **Alla Provincia di Brindisi ;**
- **All'Associazione Volontari Serostuni con sede in Ostuni via G. Rossetti n. 27;**

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 4° Settore Ufficio Protezione Civile, istruttore amministrativo Perrone Maria Aurelia.

La presente ordinanza ha la funzione di rendere pubblico il contenuto del predetto DP.G.R del 18 marzo 2009 n. 249 sarà affissa all'Albo Pretorio per gg. 30, la stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ostuni all'indirizzo www.comune.ostuni.it, divulgata mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale(compresa la zona artigianale, industriale,e le località balneari), e comunicati stampa .

Dalla Residenza Comunale

IL SINDACO
AVV. DOMENICO TANZARELLA

RESP.PROC.
Istruttore M. A. PERRONE